



# **COMUNE DI PACECO**

Provincia Regionale di Trapani

TESTO EMENDATO

## **REGOLAMENTO EDILIZIO DEL NUCLEO STORICO DEL CIMITERO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 126 del 23.9.2003

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO 1**

#### **NORME PRELIMINARI**

##### **Art. 1**

###### **Contenuto e limiti del regolamento edilizio**

Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel cimitero comunale – nucleo storico – da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie costituenti il regolamento edilizio.

##### **Art. 2**

###### **Richiamo a disposizioni generali di legge**

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare il regolamento di polizia mortuaria, approvato dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

### **CAPO II**

##### **Art. 3**

###### **Opere edili ammesse – autorizzazione edilizia**

Nel nucleo storico del cimitero comunale sono consentite le seguenti opere, permanenti, semipermanenti o in precario, sia pubbliche che private, previo rilascio di autorizzazione edilizia:

- a) Opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e consolidamento sia all'interno che all'esterno, di sarcofagi, cappelle e loculi esistenti;
- b) Costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di muri di cinta, cancelli e recinzioni;
- c) Scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi ornamentali d'alto fusto;
- d) Opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione);
- e) Rifacimenti parziali o totali di intonaci, coloriture, decorazioni sui prospetti dei sarcofagi, cappelle e loculi;
- f) Collocamento, rimozione, modifica di tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, monumenti, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista del pubblico.

I progetti di monumenti, di elementi decorativi, dovranno illustrarne l'ambientamento ed esser redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di autorizzazioni concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda.

### CAPO III NORME PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E AL DECORO URBANO

#### Art. 7

##### Pavimentazioni dei viali di accesso

Devono essere conservate o ripristinate le pavimentazioni originarie in materiali lapidei per tutte le strade pedonali e veicolari, rampe, scalinate, gradinate. Nel caso lo stato d'uso della pavimentazione ne renda necessaria la sostituzione, questa deve essere eseguita con materiali simili per forma, dimensione e disposizione, a quelli originari e comunque sulla base di progetti unitari.

Nel nucleo storico del cimitero comunale, nel caso di rifacimenti o di nuova realizzazione di pavimentazioni di strade e di spazi pubblici, o di rivestimento di gradinate, la qualità, il disegno e la disposizione degli elementi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- strade carrabili e percorsi pubblici pedonali: è prescritto il basolato realizzato con grossi elementi di pietra calcarea locale squadrata, lavorati su una sola faccia, disposti a spina;
- i cordoni dei gradoni delle cordonate o delle scale devono essere realizzati con frammenti di pietra calcarea lavorati sulle due facce in vista. Sono consentiti inserti in mattoni cotti;
- i gradini delle scale esterne devono essere realizzati in massello di pietra locale, squadrata e lavorata su due facce.

Gli spazi liberi annessi agli edifici funerari, oltre ai materiali suddetti potranno avere pavimentazioni e rifiniture di mattoni artigianali di argilla (cotto siciliano di fornace locale).

I progetti delle sistemazioni stradali dovranno prevedere possibilmente apposite canalizzazioni sotterranee unificate dove allocare tutte le reti tecnologiche.

Nella progettazione delle nuove sistemazioni stradali particolare attenzione va posta all'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Art. 8

##### Illuminazione dei viali di accesso

I nuovi apparecchi per l'illuminazione, che si rendesse necessario installare nel nucleo storico, dovranno essere a stelo e a luce consona al sito.

#### Art. 9

##### Arredo urbano

E' fatto divieto di rimuovere o modificare gli elementi architettonici di interesse storico o ambientale quali fontane, ringhiere e qualsiasi altro elemento monumentale di arredo esistente.

La pavimentazione delle terrazze di copertura dovrà armonizzarsi, per disegno e colorazioni, con l'ambiente circostante. Nelle coperture a terrazzo non è consentito costruire alcun tipo di manufatto, anche precario con esclusione di eventuali pannelli fotovoltaici.

Devono essere eliminati, in concomitanza di interventi edili sulle costruzioni, i volumi edilizi costituenti superfetazioni strutturalmente disorganiche, e in genere tutti gli elementi contrastanti con le originarie caratteristiche architettoniche degli edifici funerari.

### Art. 13 Elementi e dettagli architettonici

Devono essere conservati e ripristinati tutti gli elementi di interesse storico, architettonico o ambientale quali archi in pietra, volte in muratura, piastrelle maioliche, grondaie e pluviali in argilla.

E' obbligatorio conservare, o riutilizzare nel caso di ripristino, tutti gli elementi esterni ed interni di interesse storico e architettonico quali portali, capitelli, cornici, timpani, cornicioni, piastrelle e rivestimenti decorativi.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica degli edifici funerari, frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Nel caso di trasformazione di edifici funerari storici contenenti gli elementi architettonici e decorativi di cui sopra e simili, il Sindaco potrà prescrivere che essi anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati.

Se ciò non dovesse essere possibile, gli elementi asportati dovranno essere collocati convenientemente su edifici o in spazi pubblici.

Se neanche questa soluzione risultasse praticabile, al fine di non disperdere documenti storici della cultura locale, gli elementi asportati saranno conservati in sedi espositive aperte al pubblico, dopo averne effettuato i rilievi metrici e i calchi.

### Art. 14 Aperture di vani (bucature nelle pareti)

E' generalmente vietata la apertura di nuovi vani di porta o di finestra negli edifici unerari esistenti, fatta eccezione per il ripristino di preesistenti aperture o archi uccessivamente murati. Il ripristino deve essere realizzato nel rispetto degli elementi strutturali e stilistici originari.

Ove fosse assolutamente necessario per la funzionalità del progetto di recupero, possono essere praticate nuove aperture nelle facciate, armonizzandole con le caratteristiche geometriche ed architettoniche delle facciate.

### Art. 15 Grondaie, discendenti

Le grondaie e le canalette pluviali devono essere realizzati di preferenza in cotto, secondo i sistemi tradizionali. E' ammesso tuttavia, l'uso della lamiera zincata verniciata, del ferro e della ghisa.

## TITOLO II

### CAPO IV ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

#### Art.21

##### Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo l'autorizzazione e i disegni allegati, a loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Capo Settore urbanistica, che disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario dell'autorizzazione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

#### Art.22

##### Ultimazione dei lavori Dichiarazione di usabilità

Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del tecnico del Comune e dell'ufficiale sanitario per il rilascio del certificato di usabilità.

Il Responsabile del procedimento fisserà il giorno e l'ora della visita entro i trenta giorni successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nell'autorizzazione edilizia il Responsabile del settore Urbanistica rilascerà il certificato di usabilità.

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni posito od accatastamento lungo le strade interne del cimitero, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.

Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada su cui è avvenuto il deposito.

#### Art. 27

##### Responsabilità degli esecutori di opere.

L'assuntore dei lavori e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.

Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

#### Art. 28

##### Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

